

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3448}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PICCOLI, MARIOTTI, CARIGLIA, BIASINI

Presentata l'8 febbraio 1975

Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

ONOREVOLI COLLEGHI! — La fiducia accordata recentemente dalla Camera dei deputati al Governo in occasione della diffusione del decreto-legge 22 gennaio 1975, n. 3, concernente nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, conferma ancora una volta la piena adesione delle forze politiche di maggioranza ai principi cui si è ispirato il provvedimento di riforma dei servizi radiotelevisivi.

Peraltro la battaglia parlamentare, scatenata intorno al provvedimento di riforma, alimentata dall'ostruzionismo di alcuni settori dell'opposizione, rende purtroppo prevedibile che, in mancanza di norme regolamentari che possano ridurre in limiti normali la durata della conversione in legge del provvedimento di riforma, non potrà essere effettuata entro i termini previsti dalla Costituzione.

Permane, d'altro canto, l'esigenza di fondo che ha sospinto le forze della maggioranza alla predisposizione del provvedimento di riforma dei servizi di radiotelevisione con la massima possibile celerità. Esigenza che va rinvenuta essenzialmente nella necessità di colmare il vuoto legislativo determinatosi a seguito delle pronunzie della Corte costituzionale del luglio del 1974 e di adeguare l'or-

dinamento ai principi indicati dalla Corte medesima, riconducendo il monopolio statale in materia di servizi radiotelevisivi nell'ambito di una stretta aderenza alle esigenze della società, quali erano venute enucleandosi in tutte le sedi, nel pieno rispetto della Costituzione.

Inoltre la necessità di una normativa è resa ancora più evidente dal fatto che una eventuale sua carenza, mentre condurrebbe la Concessionaria a perdere il titolo legislativo al prosieguo dell'esercizio dei servizi ad essa affidati, sarebbe altresì produttiva di incontrollati ed incontrollabili fenomeni, a carattere per lo più speculativo, in virtù dei quali si creerebbe uno stato di fatto, che sarebbe estremamente arduo eliminare.

Tutto ciò premesso, si ritiene che, anche al fine di non condizionare ulteriormente l'ordinato svolgersi dei lavori parlamentari, sia necessario provvedere alla riforma dei servizi radiotelevisivi seguendo un *iter* legislativo sganciato dalla rigorosa osservanza di precisi termini che, nell'attuale situazione, non è possibile mantenere.

Da ciò nasce la presente proposta di legge, la quale riproduce pressoché integralmente la normativa già recata dal decreto-legge sopra menzionato. Ed invero il cambiamento

della strumentazione giuridica procedurale, per giungere all'approvazione della riforma, non comporta la necessità di modificare le linee sostanziali già in precedenza stabilite. Che anzi queste hanno dimostrato, sul piano politico, di avere piena validità e di riportare ampi consensi nell'area dei partiti dell'arco democratico.

La proposta di legge, quindi, ancora una volta ripropone la normativa in precedenza sottoposta all'esame del Parlamento, ripetedone non soltanto i motivi fondamentali, ma, fin dove possibile, anche nel dettaglio, le singole norme.

Si ritiene perciò superfluo procedere ad una analitica esposizione del contenuto dei singoli articoli in quanto da essa non deriverebbe alcun elemento di novità e ci si dovrebbe quindi limitare a ripetere cose già note.

Sembra invece necessario dare conto delle modifiche di maggior rilievo che, in aggiunta a quelle di carattere meramente tecnico, si è ritenuto di dover introdurre in seguito ad una più approfondita valutazione del sistema proposto.

Tali modifiche si sostanziano essenzialmente nelle due seguenti.

Innanzitutto si è ritenuto di eliminare il Comitato per la radio e la televisione, nell'intento di eliminare il diaframma tra l'azione di indirizzo e di alta vigilanza svolta dal Parlamento attraverso l'azione della Commissione parlamentare e di rendere perciò immediato e diretto il contatto nelle due essenziali articolazioni, sulle quali la strutturazione del servizio appare imperniata.

Come conseguenza di questa scelta le funzioni, in precedenza attribuite al Comitato nazionale, vengono prevalentemente attratte

nella sfera di competenza della Commissione parlamentare la quale deve quindi aumentare notevolmente le sue attribuzioni sia qualitativamente sia quantitativamente.

In particolare la disciplina concreta dell'accesso viene affidata ad una sottocommissione permanente della Commissione parlamentare, la quale conserva un potere di controllo in via contenziosa.

Tutto ciò renderà necessaria una modifica strutturale della Commissione medesima per rendere l'organo maggiormente idoneo allo svolgimento dei compiti affidatigli.

Le innovazioni suddette si presentano incidenti anche sul consiglio di amministrazione, il quale dovrà mantenere un permanente contatto con la Commissione parlamentare e dovrà necessariamente assumersi ulteriori responsabilità operative.

Per quanto riguarda le rimanenti disposizioni della proposta, esse ricalcano, come già è stato notato, quelle del precedente decreto, ad eccezione di alcuni aggiustamenti, di carattere per lo più formale, allo scopo di perfezionarne il contenuto.

Al riguardo pertanto si fa rinvio alle annotazioni contenute nelle relazioni che hanno accompagnato i precedenti decreti.

È peraltro da segnalare l'abbreviazione dei termini per il rinnovo del consiglio di amministrazione: norma prevista a guadagno di tempo.

La presente relazione termina con l'auspicio che il provvedimento possa trovare rapida approvazione da parte del Parlamento, possibilmente in modo che non si verifichi alcuna soluzione di continuità in ordine alla possibilità di salvaguardia dei principi fondamentali cui la riforma è ispirata.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DIFFUSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA

ART. 1.

La diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione. Il servizio è pertanto riservato allo Stato.

L'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo.

Ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428 e dalla legge 23 agosto 1949, n. 681.

Detta Commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e l'alta vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 2.

La riserva del servizio allo Stato, di cui al precedente articolo 1, comprende:

l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circolare radiofonica e televisiva, fatta eccezione per gli impianti ripetitori privati via etere di programmi televisivi e radiofonici stranieri e nazionali, la cui installazione e utilizzazione sono regolate dal titolo III della presente legge;

la trasmissione, mediante gli impianti predetti, di programmi di qualsivoglia natura, sia all'interno che all'estero.

Sono altresì incluse nella riserva la filodiffusione sonora e la televisione via cavo, fatta eccezione per le ipotesi previste dal titolo II della presente legge.

ART. 3.

Il Governo può provvedere al servizio pubblico della radio e della televisione con qualsiasi mezzo tecnico, mediante atto di concessione ad una società per azioni a totale partecipazione statale, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e per l'alta vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualità di società di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile.

ART. 4.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e l'alta vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;

stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui al successivo articolo 7 sulle richieste di accesso;

disciplina direttamente le rubriche di « Tribuna politica », « Tribuna elettorale », « Tribuna sindacale » e « Tribuna stampa »;

indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione;

approva i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e vigila sulla loro attuazione; riceve dal predetto consiglio di amministrazione le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati;

formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi;

riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione;

elegge 10 consiglieri di amministrazione della società concessionaria secondo le modalità previste dall'articolo 9;

esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.

La Commissione trasmette i propri atti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai consigli regionali e al consiglio di amministrazione della società concessionaria.

Per l'adempimento dei suoi compiti la commissione può invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della società concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; può, altresì, chiedere alla concessionaria la effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.

ART. 5.

È soppresso il Comitato per le direttive culturali, artistiche ed educative di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 aprile 1947, n. 428.

ART. 6.

Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno ai due terzi dei membri da eleggere, un Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, composto da 9 membri. Questi durano in carica tre anni e il loro mandato è gratuito.

La carica di membro del Comitato regionale radiotelevisivo è incompatibile con quella di consigliere regionale, di dipendente della società concessionaria, nonché con l'appartenenza agli organi di cui agli articoli 4 e 9 della presente legge.

Il Comitato regionale è organo di consulenza della Regione in materia radiotelevisiva; formula indicazioni sui programmi radiotelevisivi destinati alla diffusione regionale.

Formula altresì proposte da presentare al consiglio di amministrazione della società concessionaria in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse in reti nazionali.

Il Comitato regionale regola l'accesso alle trasmissioni regionali, secondo le norme della Commissione parlamentare.

ART. 7.

Sono riservati dalla società concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3 per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, ai partiti ed ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta.

Per le testate dei giornali quotidiani che non siano organi ufficiali di partito è istituita una tribuna della stampa.

La Sottocommissione permanente per l'accesso, costituita nell'ambito della Commissione parlamentare, procede trimestralmente, sulla base delle norme stabilite dalla Commissione stessa, all'esame delle richieste di accesso, delibera su di esse, determina il tempo di trasmissione complessivamente riservato all'accesso ai programmi nazionali e locali, provvede alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi. Le norme emanate dalla Commissione parlamentare devono ispirarsi:

a) all'esigenza di assicurare la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali;

b) alla rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo delle proposte degli interessati;

c) alle esigenze di varietà della programmazione.

La sottocommissione stabilisce le modalità di programmazione, sentita la concessionaria.

Contro le decisioni della sottocommissione è ammesso ricorso da parte del richiedente alla Commissione parlamentare in seduta plenaria. I soggetti interessati devono designare la persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma da ammettere alla trasmissione e comunicare alla sottocommissione ed alla concessionaria il contenuto del programma stesso.

I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale.

I soggetti che fruiscono dell'accesso, nell'organizzare il proprio programma in modo autonomo, possono avvalersi della collaborazione tecnica gratuita della concessionaria secondo norme ed entro limiti fissati dalla Commissione parlamentare per soddisfare esigenze minime di base.

ART. 8.

Il consiglio di amministrazione della società concessionaria, nell'ambito di apposite trasmissioni salvo casi di particolare rilevanza, ha l'obbligo di disporre, senza ritardo, le rettifiche richieste dai soggetti interessati, purché non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale.

Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

ART. 9.

Il consiglio di amministrazione della concessionaria è composto da 16 membri, di cui:

6 eletti dall'assemblea dei soci;

10 eletti dalla Commissione parlamentare con la maggioranza di tre quinti dei suoi componenti, dei quali 4 scelti sulla base delle designazioni effettuate dai consigli regionali. Ciascun consiglio regionale designa da uno a tre nominativi nei 30 giorni anteriori alla scadenza del consiglio

di amministrazione e, nella prima attuazione della presente legge, entro 15 giorni dalla sua entrata in vigore. Trascorsi i termini, la Commissione procede sulla base delle designazioni pervenute.

Il consiglio di amministrazione dura in carica 3 anni.

Il consiglio di amministrazione della società concessionaria nomina il presidente, scelto tra i suoi componenti, e il direttore generale.

Il consiglio di amministrazione nomina altresì uno o più vice presidenti tra i suoi componenti.

Al consiglio di amministrazione spetta la gestione della società, salve le materie riservate per legge all'assemblea sociale.

Il consiglio approva trimestralmente, in attuazione del piano annuale di massima approvato dalla Commissione parlamentare, lo schema dei programmi da svolgere nel trimestre successivo; esamina periodicamente le proposte allo studio per la futura programmazione; verifica periodicamente i programmi trasmessi, per accertarne la rispondenza alle direttive ed agli schemi approvati; trasmette alla Commissione parlamentare periodiche relazioni sui programmi trasmessi.

Il consiglio, nel quadro degli indirizzi e dei criteri generali formulati dalla Commissione parlamentare, provvede alla definizione del preventivo annuo globale delle entrate con maggioranza dei tre quarti dei suoi membri, provvede all'assegnazione annuale degli stanziamenti per le attività dei vari settori, alla determinazione del piano annuale di massima della programmazione e degli investimenti e alle modifiche generali dell'organizzazione. Il consiglio provvede altresì alle assunzioni, ai trasferimenti, alle promozioni del personale con qualifica di dirigente ed assimilate e detta norme generali per l'assunzione degli altri dipendenti e dei giornalisti e per le collaborazioni che abbiano carattere continuativo.

ART. 10.

La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con la appartenenza al Parlamento, ai consigli regionali e con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese o società, pubbliche o private, interessate all'esercizio della radio e della televisione e concorrenti della concessionaria.

ART. 11.

Il presidente ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione al quale risponde, esercita la sorveglianza sull'andamento della gestione aziendale ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e per l'attuazione degli indirizzi della Commissione parlamentare.

ART. 12.

Il direttore generale è responsabile dello svolgimento del servizio radiotelevisivo nei confronti del consiglio di amministrazione, in attuazione delle delibere del consiglio stesso secondo gli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare.

A tal fine presiede alla organizzazione e all'attività dell'azienda; partecipa senza voto deliberativo alle riunioni del consiglio di amministrazione.

ART. 13.

Il consiglio di amministrazione e il direttore generale decadono quando in un esercizio finanziario il totale delle spese superi di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste. L'aumento della indennità di contingenza eccedente la quota prevista nel bilancio di previsione non è calcolata a questi fini.

Il collegio dei sindaci qualora accerti che, in un esercizio finanziario, nel bilancio consuntivo il totale delle spese supera di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste per l'esercizio stesso, riferisce entro 15 giorni alla Commissione parlamentare che, accertato il superamento del limite del 10 per cento, dichiara che ricorrono le condizioni di cui al precedente comma.

In questo caso la Commissione parlamentare nomina a maggioranza di due terzi dei componenti un collegio commissariale di 5 membri di cui due designati dall'azionista, uno dei quali con funzioni di presidente. Il collegio commissariale dura in carica quattro mesi.

Il consiglio di amministrazione segnala tempestivamente al Governo, alla Commissione parlamentare e al collegio sindacale, per gli opportuni provvedimenti di rispettiva competenza, le possibilità di aumento dei

costi, derivanti da ragioni esterne, obiettive e non prevedibili che possono determinare la situazione di cui al presente articolo.

ART. 14.

L'atto di concessione deve impegnare la società concessionaria ad organizzarsi in modi idonei per:

assicurare il rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 1 della presente legge;

garantire la priorità dell'attività di produzione dei settori dei programmi e dell'informazione, anche con un equilibrato sviluppo delle capacità produttive aziendali;

favorire uno sviluppo del servizio che rispetti l'importanza e la molteplicità delle opinioni, anche attraverso un decentramento ideativo e produttivo dell'azienda e stabilendo un efficace rapporto con la realtà del paese e in particolare con le organizzazioni più rappresentative dei lavoratori, dipendenti e autonomi, e con le forze della cultura;

garantire che i giornalisti preposti ai servizi di informazione siano tenuti all'imparzialità e che i giornalisti, gli autori ed i realizzatori dei programmi radiotelevisivi siano posti in grado di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei principi della professionalità.

Il consiglio di amministrazione, non appena in funzione, è impegnato ad esaminare le proposte riorganizzative dell'azienda, che siano in grado di assicurare funzionalità, efficienza, conduzione unitaria ed economicità di gestione, in attuazione di quanto stabilito dai successivi commi, e a deliberare su di esse.

L'ideazione e la realizzazione della programmazione televisiva e radiofonica, ad eccezione dei servizi giornalistici di cui al successivo settimo comma, vengono organizzate da direzioni di rete. Ciascuna direzione di rete ha una sua distinta assegnazione di personale organizzativo e amministrativo. Le direzioni di rete sono articolate in strutture di programmazione, per ciascuna delle quali viene stabilito un numero di collocazioni orarie e i relativi stanziamenti e mezzi tecnici. Per quanto attiene alla impostazione, realizzazione e messa in onda dei programmi i direttori di rete sono alle dirette dipendenze del direttore generale.

Delle proposte allo studio per i programmi, dell'andamento delle produzioni e della

messa in onda è responsabile il direttore di rete che ne concorda i vari momenti di sviluppo e di attuazione con la direzione generale. Il piano annuale delle trasmissioni, il piano di produzione ed i piani trimestrali vengono proposti dai vari settori produttivi ai direttori di rete, che li rielaborano in una proposta alla direzione generale.

Il direttore generale coordina le varie proposte presentando un programma organico al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, sulla base dei piani di produzione e di trasmissione approvati, determina gli stanziamenti per ciascuna direzione.

I piani di trasmissione annuali, approvati dal consiglio di amministrazione, vengono successivamente presentati alla Commissione parlamentare.

I servizi giornalistici quotidiani e periodici sono forniti in televisione da due telegiornali ed in radio da tre giornali radio, il direttore di ciascuno dei quali è responsabile di fronte al direttore generale particolarmente della impostazione informativa e politica, della realizzazione e messa in onda delle trasmissioni.

Al fine di valorizzare le attività scolastiche ed educative del mezzo radiotelevisivo, anche nel quadro di un collegamento con esperienze didattiche a livello locale e regionale, realizzate nell'ambito delle competenze di legge, è istituito il dipartimento radiotelevisivo delle trasmissioni scolastiche ed educative per adulti, il direttore del quale è responsabile di fronte al direttore generale.

Servizi comuni di natura gestionale sono forniti dalle direzioni di supporto. I direttori delle direzioni di supporto, dei servizi giornalistici per l'estero, di tribuna politica, sono, indipendentemente dalle qualifiche, alle dipendenze del direttore generale.

Un vice direttore generale coordina l'attività delle reti televisive.

Un vice direttore generale coordina l'attività delle reti radiofoniche.

Un vice direttore generale coordina l'attività delle direzioni di supporto.

Per consentire un adeguato apporto di contributi regionali ed interregionali alla programmazione viene avviato a realizzazione un decentramento ideativo e produttivo che potenzi e sviluppi le strutture periferiche della concessionaria, anche attraverso un piano di riassetto organizzativo e tecnico ed una redistribuzione di personale e di mezzi. Il consiglio di amministrazione periodicamente stabilisce le percentuali dei programmi relative alle singole reti, che devono essere realizzati

in sede regionale o interregionale e predispone le strutture produttive ed operative necessarie a tal fine.

La conservazione e la diffusione (attraverso specifiche attività editoriale, libraria, discografica, di supporti audiovisivi e simili) delle produzioni artistiche e culturali della concessionaria e di quelle comunque connesse alla sua attività e, in genere, le attività commerciali, sono effettuate direttamente o a mezzo di società collegate di totale o prevalente proprietà della concessionaria stessa.

ART. 15.

L'atto di concessione, comprensivo di tutti i servizi che rientrano nella riserva allo Stato e sono riportati nell'articolo 2, deve avere validità per sei anni, è rinnovabile per un periodo non superiore e prevede tra l'altro sulla base del preventivo annuo globale delle entrate della società concessionaria o delle entrate che ad essa eventualmente conceda con legge lo Stato:

i tempi ed i modi dell'introduzione delle trasmissioni televisive a colori su parere del CIPE;

la prosecuzione dell'estensione delle reti radiofoniche e televisive;

la ristrutturazione delle reti e degli impianti al fine di adeguarli all'evoluzione tecnologica;

la costruzione di una terza rete televisiva;

la realizzazione graduale di altri impianti radiofonici e televisivi, ad esaurimento delle disponibilità consentite dalle frequenze assegnate all'Italia dagli accordi internazionali per i servizi di radiodiffusione;

la sperimentazione delle più recenti tecniche in tema di trasmissioni televisive.

I relativi piani tecnico-finanziari sono soggetti all'autorizzazione ed al controllo dei competenti organi ministeriali secondo le norme vigenti.

ART. 16.

Il fabbisogno finanziario per una efficiente ed economica gestione dei servizi di cui all'articolo 1 è coperto con i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni, nonché con i proventi derivanti dalla pubblicità radiofo-

nica e televisiva e con le altre entrate consentite dalle legge.

Il canone di abbonamento e la tassa di concessione governativa, di cui al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono dovuti anche dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero.

La misura dei canoni è determinata secondo le norme dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

Con lo stesso procedimento viene stabilita la misura dei canoni di abbonamento suppletivi dovuti dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi televisivi a colori e dai detentori di apparecchi allacciati a reti pubbliche su scala nazionale di diffusione via filo o via cavo.

ART. 17.

La riscossione dei canoni di abbonamento ordinario alle radioaudizioni e alla televisione, nonché la devoluzione dei canoni stessi restano regolati dalle vigenti disposizioni.

Nella misura dei canoni di abbonamento non sono comprese dal 1° gennaio 1975 le tasse postali di versamento e di affrancatura per il recapito a domicilio del libretto personale di iscrizione.

La misura del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato è stabilita dalla convenzione di cui al successivo articolo 47.

ART. 18.

Il termine di disdetta dell'abbonamento di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, è fissato al 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 19.

La società concessionaria deve adottare adeguate iniziative dirette allo sviluppo del servizio ed è autorizzata, attraverso il censimento dell'utenza, a verificare i risultati raggiunti. A tal fine la società stessa può richiedere all'amministrazione finanziaria i necessari dati. L'Automobil club d'Italia è te-

nuto a dare comunicazione alla società concessionaria dei dati riguardanti gli utenti e delle riscossioni relative alle utenze per autoradio e per autotelevisori.

ART. 20.

La società concessionaria, oltre che alla gestione dei servizi in concessione, è tenuta alle seguenti prestazioni:

a) sistemare, secondo piani tecnici approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti trasmettenti televisive nelle zone di confine bilingui, per renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) a predisporre annualmente, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e l'alta vigilanza dei servizi radiotelevisivi, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo e ad effettuare trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703;

c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

ART. 21.

I corrispettivi dovuti alla società per gli adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti come segue.

Per quanto previsto al punto *a)* si provvede mediante separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i rappresentanti degli enti locali delle zone di confine interessate.

Per quanto previsto al punto *b)*, i programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri paesi sono regolati mediante convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro 90 giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo articolo 47 mentre le trasmissioni radiofoniche

speciali ad onde corte per l'estero sono regolate secondo le modalità e le condizioni previste dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703.

Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le modalità previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.

L'ammontare dei rimborsi della spesa per le trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, è forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre alla imposta sul valore aggiunto.

La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei programmi de « l'Ora della Venezia Giulia », viene elevata a lire 250 milioni l'anno, oltre all'imposta sul valore aggiunto, a partire dal 1968 e può essere soggetta a revisione triennale su richiesta di ciascuna parte contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.

L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le trasmissioni in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è regolato con apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato.

La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo n. 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo aggiunto n. 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al precedente quinto comma nonché a quello di cui al sesto comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla conces

sionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del precedente articolo 17, con la convenzione di cui al successivo articolo 47. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni, con la società concessionaria le modalità delle prestazioni e l'entità dei relativi rimborsi, sentito il parere obbligatorio della Commissione parlamentare.

ART. 22.

La pubblicità è ammessa nel servizio radiotelevisivo come fonte di proventi accessoria. Essa è soggetta ai limiti derivanti dagli indirizzi generali relativi ai messaggi pubblicitari stabiliti dalla Commissione parlamentare ai sensi dell'articolo 4 e dalle esigenze di tutela degli altri settori dell'informazione e delle comunicazioni di massa.

La durata complessiva dei programmi pubblicitari non può superare il 5 per cento della durata delle trasmissioni sia televisive sia radiofoniche.

Entro il mese di luglio di ogni anno, la Commissione parlamentare, sentita la commissione paritetica, istituita presso la Presidenza del Consiglio, servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1967, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi della concessionaria per l'anno successivo. A tal fine considera i ricavi pubblicitari derivanti dalla pubblicità nazionale sulla stampa e in radiotelevisione relativi all'anno precedente e all'andamento dell'anno in corso.

Le variazioni percentuali relative a tale andamento costituiscono la base per definire il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi per l'anno successivo, in modo da garantire un equilibrato sviluppo dei due mezzi.

ART. 23.

La società concessionaria è tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei ministri e del presidente della

Corte costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.

Per gravi e urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri ha effetto immediato. In questo caso egli è tenuto a darne contemporanea comunicazione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e l'alta vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 24.

Il controllo della gestione sociale è effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da 5 sindaci effettivi e da 2 sindaci supplenti.

Il collegio è composto:

da due componenti effettivi e un supplente designati dalla Commissione parlamentare a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

da tre componenti effettivi e un supplente eletti dalla assemblea generale ordinaria dei soci, che fissa le indennità spettanti ai componenti il collegio.

Ai sindaci competono le attribuzioni stabilite dalla legge.

TITOLO II

DEGLI IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA VIA CAVO

ART. 25.

L'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti di diffusione sonora e/o televisiva monocali via cavo e la distribuzione, attraverso di essi, di programmi sono ammessi relativamente al territorio di un singolo comune o relativamente ad aree geografiche, definite preventivamente dalla regione, comprendenti più comuni contigui aventi complessivamente una popolazione non superiore a 150.000 abitanti.

Per ogni singola rete di diffusione è stabilita, in base a criteri preventivamente determinati con legge regionale, un'area

nella quale sussiste l'obbligo di allacciamento degli utenti che ne facciano richiesta sino al raggiungimento del 30 per cento del massimo delle utenze consentite.

Ciascuna rete non potrà servire più di 40.000 utenze.

ART. 26.

Chiunque, ai sensi del precedente articolo 25, intenda installare ed esercitare reti e impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo e distribuire, attraverso di essi, i programmi indicati nello stesso articolo, deve chiedere autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e alla regione competente per territorio.

ART. 27.

Spetta al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilasciare l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti, in conformità alle disposizioni previste dalla presente legge.

L'autorizzazione è rilasciata subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana se si tratta di persone fisiche o nazionalità italiana se si tratta di persone giuridiche; si può prescindere da tali requisiti per i soggetti di Stati membri della CEE, a condizione di reciprocità;

godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente.

Possono ottenere l'autorizzazione oltre ai soggetti di cui al comma precedente anche le associazioni non riconosciute e i comitati. Gli amministratori e i sindaci nonché i rappresentanti delle associazioni non riconosciute e dei comitati devono possedere i requisiti indicati al comma precedente.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere della Commissione parlamentare, emana il regolamento della presente legge entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore di essa.

Il regolamento stabilisce le caratteristiche tecniche degli impianti e delle reti nonché le modalità per la loro installazione.

Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità per la sospensione della autorizzazione e la cessione temporanea della rete e degli impianti agli organi dello Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni, a seguito di calamità o di gravi necessità pubbliche.

L'autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del titolare, in caso di trasferimento della rete a terzi, non autorizzato previamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ovvero, per le persone giuridiche, in caso di scioglimento, fusione o incorporazione e in caso di decadenza dalla autorizzazione prevista al successivo articolo 31.

Il titolare dell'autorizzazione incorre, inoltre, nella decadenza qualora:

- 1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
- 2) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità nell'esercizio delle reti e degli impianti;
- 3) non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'autorità governativa a norma di legge, o ne ostacoli l'esecuzione;
- 4) modifichi, senza l'assenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le caratteristiche tecniche degli impianti.

La decadenza è disposta dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed è preceduta da diffida nei casi di cui ai precedenti numeri 2 e 3.

ART. 28.

L'Amministrazione può procedere alla verifica tecnica della rete e può effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi e verifiche allo scopo di riscontrare la rispondenza degli impianti alle prescrizioni tecniche.

L'Amministrazione può imporre, in qualunque momento, al titolare dell'autorizzazione di spostare senza indennizzo gli impianti e la rete dei cavi qualora preminentissimi interessi pubblici lo richiedano.

ART. 29.

Il titolare dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 27, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, è tenuto:

- a) a completare l'installazione e l'attivazione della rete e degli impianti, in conformità al progetto esecutivo presentato in allegato alla domanda di autorizzazione, entro la data e con la progressione riportate nell'autorizzazione medesima;

b) a soddisfare alle richieste di allacciamento dei residenti nella zona definita dal secondo comma dell'articolo 25.

ART. 30.

La determinazione dei canoni dovuti dagli utenti delle reti sonore e televisive via cavo locali è stabilita dal Comitato interministeriale dei prezzi.

ART. 31.

Spetta alla regione, nella quale è compreso il territorio nel cui ambito sono installati gli impianti, rilasciare l'autorizzazione per la diffusione di programmi sonori e televisivi sulla rete via cavo locale autorizzata ai sensi del precedente articolo 27.

L'autorizzazione non può essere rilasciata a soggetto diverso dal titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 27.

L'autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del titolare e in caso di decadenza dell'autorizzazione rilasciata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 27.

Il titolare dell'autorizzazione incorre inoltre nella decadenza qualora:

- 1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
- 2) superi i limiti complessivi o superi ripetutamente i limiti orari posti alla trasmissione di messaggi pubblicitari;
- 3) non rispetti in ripetute occasioni il disposto di cui al quinto comma del presente articolo, ai punti b) e c).

Nel concedere l'autorizzazione la regione deve assicurare il rispetto delle seguenti norme:

a) il limite massimo di durata complessiva dei messaggi pubblicitari, che devono essere riservati alla pubblicità locale, non può superare il 5 per cento dei tempi totali di trasmissione, esclusi i tempi utilizzati per le repliche di programmi diffusi nei sei mesi precedenti, con una durata massima di 6 minuti per ciascuna ora solare di trasmissione;

b) è vietata ogni interconnessione per trasmissione contemporanea con altre reti, anche estere;

c) sul totale delle ore di trasmissione settimanali di ciascun canale, la quota parte

composta da programmi acquistati, noleggiati o scambiati, non può superare quella composta da programmi prodotti in proprio.

Sono esclusi da questo computo i tempi di trasmissione di immagini fisse.

Le autorizzazioni di cui al precedente articolo 27 ed al presente articolo non sostituiscono le altre autorizzazioni e licenze previste dalle vigenti disposizioni legislative.

ART. 32.

Per le trasmissioni dei programmi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 13, 14, 15 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

ART. 33.

Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 27 e 31 sono rilasciate per un periodo non superiore a 10 anni e possono essere rinnovate.

Esse non possono essere trasferite a qualsivoglia titolo a terzi, senza il consenso, rispettivamente, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e della regione. Ove sulla domanda di trasferimento non si provveda da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o della regione, entro il termine di tre mesi, il consenso si intende accordato.

I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di consenso alla cessione a terzi delle autorizzazioni devono essere partecipati immediatamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni interessate e viceversa.

ART. 34.

L'autorizzazione di cui all'articolo 27 è soggetta alla tassa sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal comma seguente.

Dopo la voce n. 126 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la seguente:

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
127	Autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto: 1) impianto di esercizio di una rete per la diffusione via cavo di programmi televisivi: tassa di rilascio o di rinnovo tassa annuale	400.000 200.000	Ordinario <i>Identico</i>	La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce

ART. 35.

Il direttore responsabile dei programmi emessi dalle stazioni di diffusione sonora e televisiva via cavo locali, autorizzate ai sensi degli articoli 27 e 31 della presente legge, ha l'obbligo di disporre senza ritardo, in apposite trasmissioni, le rettifiche richieste dai soggetti interessati, purché non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale. In caso di mancato adempimento si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

ART. 36.

I titolari degli impianti di cui all'articolo 25, già installati sul territorio nazionale, devono presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 27, domanda di autorizzazione corredata dalle caratteristiche tecniche degli impianti.

Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti è consentito sino al rilascio dell'autorizzazione, sempreché sia stata presentata nei termini la domanda di cui al precedente comma.

Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento, l'autorizzazione non può

essere rilasciata ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna un termine di sei mesi entro il quale l'impianto deve essere adeguato ai requisiti di legge. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispone la disattivazione dell'impianto da eseguirsi d'ufficio.

Vengono pure disattivati quegli impianti per i quali non sia stata presentata domanda entro i termini di cui al primo comma.

ART. 37.

Le sanzioni previste dall'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'articolo 46 della presente legge, si applicano a chiunque stabilisce o esercita una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa programmi, senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 27 e 31 ovvero stabilisce o esercita una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa programmi con modalità e caratteristiche diverse da quelle indicate nelle autorizzazioni.

Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, senza il preventivo assenso dell'amministrazione, modifichi la rete o ne alteri le caratteristiche tecniche o la interconnetta ad altre reti ed impianti pubblici o privati di telecomunicazioni anche esteri ovvero la adibisca ad uso diverso da quello autorizzato.

ART. 38.

Non sono soggetti alle autorizzazioni previste dalla presente legge la installazione e l'esercizio degli impianti di cui ai precedenti articoli, che colleghino non più di 50 utenti, effettuati senza scopo di lucro. Per l'allacciamento ai predetti impianti e per la distribuzione di programmi mediante gli stessi, non può essere richiesto alcun canone. È altresì vietata la diffusione di programmi di pubblicità commerciale.

Chiunque intenda installare ed esercitare gli impianti, di cui al comma precedente, è tenuto a darne preventiva comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed alla regione. Sono vietati per tali impianti l'interconnessione e l'allacciamento con qualsiasi altra rete pubblica o privata di telecomunicazione. Si applicano le norme di cui all'articolo 32.

Non sono infine soggetti all'autorizzazione prevista dal presente articolo gli impianti ad uso privato ed esclusivo del proprietario di cui all'articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, così come sostituito dall'articolo 46 della presente legge.

TITOLO III

DEGLI IMPIANTI RIPETITORI VIA ETERE PRIVATI DI PROGRAMMI SONORI E TELEVISIVI ESTERI E NAZIONALI

ART. 39.

L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale diffusione via etere nel territorio nazionale dei normali programmi sonori e televisivi irradiati dagli organismi esteri esercenti i servizi pubblici di radiodiffusione nei rispettivi paesi, nonché dagli altri organismi regolarmente autorizzati in base alle leggi vigenti nei rispettivi paesi, che non risultino costituiti allo scopo di diffondere i programmi nel territorio italiano, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di radiocomunicazioni nel rispetto delle esigenze prioritarie dei servizi pubblici nazionali e del loro sviluppo e, in particolare, l'assegnazione della frequenza di funzionamento degli impianti.

Tali impianti comunque non debbono interferire con le reti del servizio pubblico nazionale di radiodiffusione circolare, né con gli altri servizi di telecomunicazione. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.

Gli impianti devono inoltre essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui al precedente articolo 27.

Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.

ART. 40.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo è rilasciata subordinatamente al ricorrere dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana del richiedente, se si tratta di persone fisiche;

godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente;

sede principale dell'attività situata nel territorio nazionale se si tratta di società o persone giuridiche;

appartenenza a Stati membri della Comunità economica europea che praticino il trattamento di reciprocità, se si tratta di soggetti stranieri;

rispondenza degli impianti, per i quali la richiesta è avanzata, alle norme del comitato elettrotecnico italiano, a quelle sulla prevenzione degli infortuni, nonché a tutte le altre norme di legge vigenti.

Il titolare dell'autorizzazione incorre nella decadenza qualora:

venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;

si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità;

non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'autorità governativa a norma di legge o ne ostacoli l'esecuzione;

non osservi gli obblighi stabiliti dal presente titolo III.

Le modalità tecniche per il rilascio dell'autorizzazione sono determinate nel regolamento di cui al precedente articolo 27.

ART. 41.

L'autorizzazione di cui all'articolo 39 obbliga il titolare ad eliminare dai programmi esteri tutte le parti aventi, sotto qualsiasi forma, carattere pubblicitario.

In caso di inadempimento dell'obbligo indicato nel comma precedente, il titolare degli impianti ripetitori viene diffidato. In caso di recidiva, gli impianti ripetitori sono disattivati e sequestrati, in via amministrativa, con provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e l'autorizzazione viene revocata; si applicano inoltre le sanzioni di cui all'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'articolo 46 della presente legge.

Le stesse sanzioni si applicano in caso di diffusione di programmi diversi da quelli per i quali è stata specificamente rilasciata l'autorizzazione o di impiego degli impianti per scopi diversi da quelli di cui al precedente articolo 39.

ART. 42.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può imporre, in qualsiasi momento, la modifica senza indennizzo delle caratteristiche tecniche di un impianto, qualora ciò sia necessario per evitare interferenze al servizio pubblico nazionale di radiodiffusione e agli altri servizi pubblici di telecomunicazione.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 39 e 44 della presente legge sono rilasciate per un periodo di 5 anni e possono essere rinnovate. Esse non sostituiscono le altre autorizzazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti.

Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono soggette alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal comma seguente.

Dopo la voce n. 125 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la seguente:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
125-bis	Autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto l'installazione e l'esercizio di impianti radioelettrici per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi, per ciascun impianto:			
	a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi paesi:			
	tassa di rilascio o di rinnovo	500.000	Ordinario	
	tassa annuale	350.000	Identico	La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce
b) irradiati dalla concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione circolare:				
tassa di rilascio o di rinnovo	50.000	Identico		
tassa annuale	30.000	Identico	Identico	

ART. 43.

Il titolare dell'autorizzazione, di cui al precedente articolo 39, è responsabile delle trasmissioni effettuate. Egli risponde dei danni cagionati a terzi, in dipendenza sia della realizzazione che dell'esercizio dell'impianto, come pure in dipendenza delle trasmissioni effettuate.

Lo stesso titolare è responsabile anche agli effetti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della legge 22 novembre 1973, n. 866.

ART. 44.

L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi televisivi della concessionaria del servizio pubblico nazionale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna le frequenze di funzionamento degli impianti.

Gli impianti devono essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'articolo 27 e devono essere compatibili con gli esistenti servizi di radiodiffusione e con gli altri servizi di telecomunicazione.

Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.

I requisiti cui l'autorizzazione è subordinata e le cause di decadenza sono quelli indicati al precedente articolo 40.

Si applica, altresì, per gli impianti di cui al presente articolo, il disposto del precedente articolo 42.

Il titolare degli impianti risponde dei danni nei confronti di terzi, in dipendenza della realizzazione e dell'esercizio degli impianti stessi.

L'autorizzazione è revocata, senza indennizzo, quando la zona viene servita da impianti delle reti televisive nazionali.

Ove gli impianti vengano utilizzati per scopi diversi da quelli indicati nel presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banconeposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica

29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'articolo 47 della presente legge, e l'autorizzazione viene revocata.

ART. 45.

I titolari degli impianti di cui agli articoli 39 e 44 già installati sul territorio nazionale devono presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 27 della presente legge, domanda di autorizzazione corredata dalle indicazioni delle caratteristiche tecniche degli impianti.

Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti è consentito fino al rilascio dell'autorizzazione, a condizione che sia stata presentata nei termini la domanda di cui al precedente comma, non vengano modificate le caratteristiche tecniche operative degli impianti e, per i ripetitori di cui al precedente articolo 39, che non siano diffusi messaggi pubblicitari esteri o nazionali.

Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di cui al precedente articolo 27, l'autorizzazione non può essere rilasciata ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni diffida il titolare ad adeguare l'impianto entro tre mesi, trascorsi i quali senza che l'impianto sia stato adeguato, ne dispone la disattivazione, da eseguirsi anche di ufficio.

Sono pure disattivati gli impianti per i quali non sia stata presentata la domanda nel termine di cui al primo comma.

TITOLO IV

**MODIFICHE AGLI ARTICOLI 1, 183 E 195
DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE IN MATERIA POSTALE,
DI BANCOPOSTA E DI TELECOMUNI-
CAZIONI, APPROVATO CON DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 MARZO 1973, N. 156**

ART. 46.

Gli articoli 1, 183 e 195 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Pre-

sidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 1. — (*Esclusività dei servizi postali e delle telecomunicazioni*). — Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto:

- i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;
- i servizi di trasporto di pacchi e colli;
- i servizi di telecomunicazioni, salvo quelli indicati nel comma successivo;

Sono soggetti ad autorizzazione l'installazione e l'esercizio di:

- a) impianti ripetitori privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali;
- b) impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo.

ART. 183. — (*Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni - Esclusività - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze*). — Nessuno può eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione o, per gli impianti di cui al comma secondo dell'articolo 1, la relativa autorizzazione.

Tuttavia è consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di più fondi di sua proprietà, purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di telecomunicazione destinate a pubblico servizio.

Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale.

Salvo il caso previsto dal quarto comma del successivo articolo 184, sono di competenza dell'amministrazione, nell'ambito del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, l'assegnazione di frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni e la notificazione al comitato internazionale di registrazione delle frequenze dell'avvenuta assegnazione.

ART. 195. — (*Impianto od esercizio di telecomunicazioni senza concessione o autorizzazione - Sanzioni*). — Chiunque installa, stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o l'autorizzazione di cui al

secondo comma del precedente articolo 184, è punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave:

1) con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 se il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici;

2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000 se il fatto riguarda impianti radioelettrici o televisivi via cavo.

Le stesse sanzioni si applicano nei confronti di chiunque installa od esercita un impianto ripetitore via etere di programmi sonori e televisivi esteri o nazionali senza avere la prescritta autorizzazione.

Il contravventore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati per il periodo di esercizio abusivo accertato, e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre.

Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

Indipendentemente dall'azione penale, la amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi ».

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 47.

Dal 1° dicembre 1974 e fino all'entrata in vigore della nuova convenzione che disciplina la concessione dei servizi di cui all'articolo 2, sono prorogate la convenzione 26 gennaio 1952 e successive convenzioni aggiuntive e di modifica, già prorogate fino alla data del 30 novembre 1974 dal decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, convertito nella legge 26 giugno 1974, n. 245, ad eccezione della condizione prevista nell'ultimo periodo dell'articolo 6 della convenzione aggiuntiva, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1972, n. 782 (a partire da « le attività pubblicitarie » fino alla fine), che perde effetto dal 23 gennaio 1975.

Peraltro, fino all'entrata in vigore della convenzione suddetta, la società SIPRA può assumere nuovi contratti per pubblicità non radiofonica o televisiva per un importo complessivo, rapportato ad un anno, non supe-

riore al 10 per cento dell'importo del fatturato del 1974 relativo ai contratti non radiofonici o televisivi. Il Ministro delle partecipazioni statali vigila sull'osservanza del predetto limite del 10 per cento e, sentita la commissione prevista dal precedente articolo 22, adotta i provvedimenti ritenuti necessari.

La nuova convenzione è approvata e resa esecutiva, sentita la Commissione parlamentare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge debbono essere costituiti i nuovi organi societari, previo adeguamento dello statuto della società concessionaria.

Fino alla costituzione di tali organi rimangono in carica gli attuali amministratori della concessionaria, per l'ordinaria amministrazione e per eventuali atti urgenti e dovuti.

ART. 48.

In applicazione dell'articolo 3 della presente legge l'intero capitale azionario della società concessionaria deve essere di proprietà dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

Le azioni della società concessionaria dei pubblici servizi di radiodiffusione circolare in possesso di ogni altro soggetto sono trasferite di diritto all'Istituto per la ricostruzione industriale con effetto dal 1° dicembre 1974.

Il relativo indennizzo è corrisposto agli aventi diritto secondo il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data della pubblicazione della presente legge.

ART. 49

Restano in vigore le disposizioni vigenti in materia di servizi di telecomunicazioni che non siano incompatibili con quelle della presente legge nonché quelle concernenti la stessa materia contenute nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e nelle relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691.

ART. 50.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.